

20371

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO
DIREZIONE GENERALE DI AGRICOLTURA

Div. IV - Sez. II (Pesca, ecc.)



LEGISLAZIONE DEL 1905

SULLA

PESCA

(Appendice al volume: *Legislazione vigente sulla pesca al 1° gennaio 1905.*

Annali di Agricoltura, n. 234 bis)



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

1906



MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DI AGRICOLTURA

Div. IV - Sez. II (*Pesca*, ecc.)

LEGISLAZIONE DEL 1905

SULLA

PESCA

(**Appendice** al volume: *Legislazione vigente sulla pesca al 1° gennaio 1905.*

Annali di Agricoltura, n. 231 bis)




ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

1906



INDICE

	Pagina
Legislazione emanata nel 1905 sulla pesca:	
1. Concorso a premi fra i benemeriti dell'acquicoltura nazionale (Decreto reale 27 aprile 1905, n. 240).	3
2. Norme per il concorso a premi fra i benemeriti dell'acquicoltura nazionale (Decreto ministeriale del 21 giugno 1905)	5
3. Commissione giudicatrice del concorso a premi fra i benemeriti dell'acquicoltura (Decreto ministeriale del 12 ottobre 1905)	8
4. Distanze di rispetto fra le tonnare in esercizio (Regio decreto del 21 maggio 1905, n. 217)	10
5. Divieto della pesca delle spugne in una zona delle acque marine di Gallipoli (Lecce) (Regio decreto dell'8 giugno 1905, n. 326)	12
6. Reti vietate nei laghi di Como, Garlate, Moggio ed Olginate; proroga del termine per usarle (Regio decreto 13 aprile 1905, n. 165)	14
7. Divieto della pesca a 200 metri dalle foci dei bacini comunicanti col mare (Regio decreto 22 settembre 1905, n. 456)	16
8. Divieto delle reti a strascico tirate da paranze nei mesi dal maggio al settembre nelle acque dei compartimenti marittimi di Porto Maurizio, Savona, Genova, Spezia, Livorno, Civitavecchia, Gaeta, Napoli, Castellammare di Stabia, Pizzo, Trapani e La Maddalena (Decreto reale del 22 settembre 1905, n. 554)	18
9. Divieto per due anni, della pesca con reti a strascico tirate da terra, ecc., nei circondari marittimi di Catania e di Augusta (Decreto ministeriale del 25 aprile 1905)	20

	Pagina
10. Divieto per due anni, della pesca con reti a strascico tirate da terra, ecc., nel golfo di Portolongone (Elba) (Decreto ministeriale 26 aprile 1905) . . .	22
11. Divieto della pesca e del commercio dei gamberi (Decreto reale 7 dicembre 1905, n.º 585)	23
12. Divieto della pesca delle trote nel lago Maggiore e nel lago di Lugano (Decreto reale 30 novembre 1905, n.º 569, che approva un nuovo accordo tra l'Italia e la Svizzera).	25
13. Norme per il regime sanitario e per la pesca, sotto il riguardo igienico, nella laguna di Lesina (Decreto 2 marzo 1905 del Ministero dell'interno)	28
14. Nomina di 8 membri della Commissione consultiva della pesca per il 1905 e il 1906 (Decreto reale del 31 agosto 1905).	33
15. Nomina del direttore della R. Stazione di piscicoltura di Brescia (Regio decreto 28 maggio 1905)	35
16. Vigilanza sulla pesca (Circolare del Ministro di agricoltura, del 1º dicembre 1905)	37

1.

CONCORSO a premi fra i benemeriti dell' *acquicoltura* nazionale (Decreto reale 27 aprile 1905, n. 240, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 1905).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 3 e 6 della legge 11 luglio 1904, n. 378;

Riconosciuta la utilità di diffondere e incoraggiare le opere di acquicoltura, dirette a ravvivare la pescosità delle acque dolci, pubbliche e private;

Visto il voto della Commissione consultiva per la pesca nella sessione del dicembre 1904;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

È indetto un concorso a premi, all'intento di diffondere e incoraggiare l'acquicoltura in acque dolci, pubbliche e private.

ART. 2.

Sono ammessi al concorso tanto i privati quanto le Società cooperative di pescatori legalmente costituite e i Corpi morali, che ne facciano domanda entro il 30 settembre 1905.

ART. 3.

I premi da assegnare sono:

A) *Per i concorrenti che provvedano al ripopolamento delle acque pubbliche:*

un premio di primo grado, consistente in un diploma d'onore con medaglia d'oro e lire 700;

due premi di secondo grado, consistenti ciascuno in una medaglia d'oro e lire 500;

sei premi di terzo grado, consistenti ciascuno in una medaglia di argento e lire 300.

B) *Per i concorrenti che procedano al ripopolamento di acque private:*

un premio di primo grado, consistente in un diploma d'onore con medaglia d'oro e lire 400;

due premi di secondo grado, consistenti ciascuno in una medaglia d'oro e lire 250;

sei premi di terzo grado, consistenti ciascuno in una medaglia di argento e lire 100.

ART. 4.

Un anno dopo la data di chiusura del concorso per i concorrenti che ripopolano le acque pubbliche, e due anni dopo la detta chiusura per gli altri concorrenti, si procederà all'assegnazione dei premi, su proposta di una Commissione giudicatrice.

ART. 5.

Con decreti ministeriali si provvederà alla nomina della Commissione giudicatrice e alle norme che devono regolare il presente concorso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: C. FINOCCHIARO-APRILE.

2.

**NORME PER IL CONCORSO a premi fra i benemeriti della
acquicoltura nazionale (Decreto ministeriale del 21
giugno 1905, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1895,
pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1905).**

IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto reale del 27 aprile 1905, n. 240, che indice un concorso a premi nell'intento di diffondere e incoraggiare l'acquicoltura in acque dolci, pubbliche e private;

Decreta :

ART. 1.

I privati, le Società cooperative di pescatori e gli enti morali (Società di pesca giuridicamente riconosciute, Comizi agrari, Municipi, ecc.), che intendono partecipare al concorso, dovranno, entro il 30 settembre 1905, inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Direzione generale dell'agricoltura) la loro domanda, dichiarando se esercitano o intendono esercitare l'acquicoltura a scopo di ripopolamento di acque pubbliche, ovvero a scopo d'industria privata. Devono pure indicare la specie o le specie di animali acquatici che si propongono di allevare, i metodi di allevamento che saranno adottati, la quantità di avannotti, di novellame e di pesci adulti, che intendono produrre, e il corso o bacino di acqua ove saranno immessi o coltivati.

ART. 2.

Nel caso di ripopolamenti di acque pubbliche, o acque private comunicanti con le pubbliche, i concorrenti non possono immettere specie di pesci diverse da quelle che attualmente vi si trovano,

senza avere prima ottemperato al disposto dell'articolo 22 del regolamento 15 maggio 1884, n. 2449, sulla pesca fluviale e lacuale.

ART. 3.

Il Ministero, esaminate le domande, farà conoscere ai richiedenti se sono ammessi al concorso, ed eventualmente indicherà le modificazioni da introdurre nel loro programma, sia riguardo alle specie da allevare, sia rispetto alla quantità dei pesciolini da immettere, affinchè questa sia proporzionata alla potenzialità delle acque.

ART. 4.

A parità di condizioni, saranno prescelti per l'assegnazione dei premi quei concorrenti che si saranno procurati le uova occorrenti alle incubazioni mercè fecondazione artificiale, eseguita da essi stessi, trattandosi di specie a fregola invernale, o che avranno impiantato stagni di riproduzione per quelli a fregola estiva; inoltre avranno titolo di preferenza, a parità di valore, le Società cooperative di pescatori.

ART. 5.

Quando i concorrenti intendano procedere alla fecondazione artificiale dovranno prevenire il Ministero alcuni giorni prima di quello in cui intendono eseguirla, affinchè esso, se crede, possa farvi assistere un suo delegato.

ART. 6.

Il Ministero si riserva la facoltà di far visitare le opere eseguite dai concorrenti: tali visite saranno compiute da due membri della Commissione giudicatrice, cui essi dovranno riferire.

ART. 7.

Nel caso di ripopolamento di acque pubbliche, i concorrenti dovranno indicare in tempo utile il giorno nel quale procederanno alla immissione, affinchè il Ministero possa farvisi rappresentare.

In caso di stagnicoltura, i concorrenti dovranno indicare al Ministero, in tempo utile, i giorni nei quali si eseguirà la pesca negli stagni.

ART. 8.

I concorrenti saranno tenuti ad inviare, entro il 30 settembre 1906 se provvedono al ripopolamento delle acque pubbliche, ed entro il 30 settembre 1907 se provvedono alla industria privata dell'acquicoltura, una relazione particolareggiata di ciò che essi hanno operato.

ART. 9.

La Commissione giudicatrice sarà costituita da cinque membri, da nominare con decreto ministeriale.

Il giudizio che da essa sarà pronunziato dovrà formare oggetto di particolareggiata relazione, che sarà inserita nel *Bollettino ufficiale* del Ministero di agricoltura.

ART. 10.

I concorrenti vincitori nel concorso indetto con decreto regio del 10 dicembre 1897 saranno premiati, se si possa accertare tale un progresso nelle opere loro da meritare un premio superiore a quello già conseguito.

ART. 11.

Le spese per la gara tra i concorrenti che ripopolino le acque pubbliche graveranno sul bilancio del 1906-1907 del Ministero di agricoltura, e sul capitolo corrispondente al 150 *bis* del bilancio per il 1904-1905; le spese per la gara tra i concorrenti che provvedano all'industria privata dell'acquicoltura peseranno sul bilancio del 1907-1908, e sul capitolo corrispondente a quello sopra indicato per il 1904-1905.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 giugno 1905.

Il Ministro: RAVA.

3.

COMMISSIONE giudicatrice del **concorso** a premi fra i benemeriti dell'**acquicoltura** (Decreto ministeriale del 12 ottobre 1905, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1905).

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto reale 27 aprile 1905, n. 240, che indice un concorso a premi fra i benemeriti dell'acquicoltura nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 21 giugno 1905 (registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1905) che detta le norme per quel concorso);

Decreta:

ART. 1.

A costituire la Commissione giudicatrice del concorso indetto con decreto reale del 27 aprile 1905, n. 240, fra i benemeriti dell'acquicoltura nazionale, sono chiamati i signori:

Prof. ENRICO GIGLIOLI, presidente della Commissione consultiva della pesca;

Prof. MARIO CERMENATI, membro della Commissione consultiva della pesca;

Prof. GIUSEPPE MAZZARELLI, della regia Scuola superiore di agricoltura in Milano;

Prof. DECIO VINCIGUERRA, direttore della regia Stazione di piscicoltura di Roma e membro della Commissione consultiva della pesca;

GIULIO BETTONI, direttore della regia Stazione di piscicoltura di Brescia.

Il dott. ENRICO GIACOBINI, segretario della Commissione consultiva della pesca, farà parte della Commissione giudicatrice della detta gara in qualità di segretario.

ART. 2.

Le spese per la Commissione giudicatrice dell'indicato concorso (comprese le eventuali visite delle opere di acquicoltura) saranno sostenute in conformità del decreto ministeriale 21 giugno 1905, registrato alla Corte dei conti il successivo 28 giugno, e dal decreto ministeriale 28 novembre 1884, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre dello stesso anno.

Il presente decreto verrà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 ottobre 1905.

Il Ministro: RAVA.

4.

DISTANZE di rispetto fra le tonnare in esercizio
(Regio decreto del 21 maggio 1905, n. 217, che aggiunge un capoverso all'articolo 18 del regolamento per la pesca marittima).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 2 della legge sulla pesca 4 marzo 1877, n. 3706;

Visto l'articolo 18 del regolamento per la pesca marittima, approvato con regio decreto del 13 novembre 1882, n. 1090;

Riconosciuto che alla parola « preesistenti » usata per le tonnare in quell'articolo 18 non altro significato si volle originariamente, e si debba tuttora attribuire, che quello di « funzionanti per precedente concessione »; ma che tuttavia, ad evitare dubbi d'interpretazione, giovi chiarire, con più esplicita locuzione, come le distanze di rispetto fra tonnara e tonnara, indicate nell'articolo medesimo, debbano appunto riferirsi a tonnare in esercizio;

Visto il parere dei Consigli provinciali, delle Camere di commercio, delle capitanerie di porto e delle Commissioni compartimentali di pesca competenti;

Visto il parere della Commissione consultiva per la pesca nella sessione del 1903;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 18 del regolamento per la pesca marittima, approvato con regio decreto del 13 novembre 1882, n. 1090, va aggiunto il seguente secondo capoverso:

« Rispetto alle tonnare non esercitate, e fino a che esse rimangono in tale condizione, non sono applicabili le disposizioni di questo articolo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS — RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: C. FINOCCHIARO-APRILE.

5.

DIVIETO della pesca delle *spugne* in una zona delle acque marine di Gallipoli (Lecce) (Regio decreto dell'8 giugno 1905, n. 326).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 2 della legge sulla pesca 4 marzo 1877, n. 3706;

Visto l'avviso degli enti locali competenti, in conformità dell'articolo 2 della legge succitata;

Udito il parere della Commissione consultiva per la pesca nella sessione del dicembre 1904;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Riconosciuta la opportunità di provvedimenti in favore della conservazione e riproduzione delle spugne in alcune zone delle acque marine di Gallipoli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

È vietata la pesca delle spugne nella zona delle acque marine di Gallipoli compresa tra la costa, la congiungente il fanale Sant'Andrea e la torre Calimena, ed il settore fino all'allineamento tra il fanale Sant'Andrea e il campanile di Sant'Agata.

ART. 2.

I trasgressori di questo decreto saranno puniti con le pene sancite negli articoli 90 e 96 del regolamento sulla pesca marittima 13 novembre 1882, n. 1090.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS — RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: C. FINOCCHIARO-APRILE.

6.

RETI vietate nei laghi di **Como, Garlate, Moggio ed Olginate**; proroga del termine per usarle (Regio decreto 13 aprile 1905, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1905).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto dell'8 maggio 1904, n. 176, che disciplina la pesca nel lago di Como e nei laghi di Garlate, di Moggio e Olginate;

Vista la istanza dei pescatori interessati;

Visti i pareri degli enti locali;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la opportunità di concedere una dilazione maggiore (che il Consiglio di Stato ritiene sufficiente se accordata per un altro anno) di quella consentita dall'articolo 2 del su citato decreto reale, ai pescatori, per uniformarsi alle disposizioni sulla misura delle reti permesse e sull'ampiezza delle maglie di queste nelle dette acque;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine consentito dal regio decreto 8 maggio 1904, n. 176, ai pescatori del lago di Como e dei laghi di Garlate, di Moggio e di Olginate per uniformarsi alle nuove disposizioni riguardanti la mi-

sura delle reti permesse e l'ampiezza delle maglie di queste in quelle acque, è prorogato a tutto maggio 1906.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS — RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: C. FINGOCHIARO-APRILE.

7.

DIVIETO DELLA PESCA nei 200 metri dalle *foci dei bacini* comunicanti col mare (Regio decreto 22 settembre 1905, n. 456, che modifica l'articolo 4 del regolamento di *pesca marittima*; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1905).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 2 della legge sulla pesca 4 marzo 1877, n. 3706;

Visto l'articolo 4 del regolamento per la pesca marittima, approvato con regio decreto del 13 novembre 1882, n. 1090;

Visto il parere degli enti locali, in conformità dell'articolo 2 della legge su citata;

Udito il parere della Commissione consultiva della pesca nelle sessioni del 1898 e del 1903;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per gli affari di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'articolo 4 del regolamento per la pesca marittima, approvato con regio decreto del 13 novembre 1882, n. 1090, va sostituito l'articolo seguente:

« Art. 4. È vietata, in ogni tempo e con ogni sorta di reti o di strumenti, la pesca ad una distanza minore di 200 metri, tanto davanti quanto lateralmente alle foci che mettono in comunicazione il mare coi laghi, stagni, lagune e bacini artificiali in cui si esercita la

pesca o l'acquicoltura, siano essi di proprietà privata o compresi nel dominio pubblico; nel primo caso anche i proprietari o gli affittuari sono tenuti ad osservare il divieto.

« Tale proibizione non si applica alla pesca con la lenza ad uno o due ami ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia addì 22 settembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

FORTIS — RAVA.

8.

DIVIETO delle *reti a strascico* tirate da *paranze* nei mesi dal *maggio a settembre* nelle acque dei compartimenti marittimi di Porto Maurizio, Savona, Genova, Spezia, Livorno, Civitavecchia, Gaeta, Napoli, Castellammare di Stabia, Pizzo, Trapani e La Maddalena (Decreto reale del 22 settembre 1905, n. 554, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1905).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 2 della legge sulla pesca, 4 marzo 1877, n. 3706;

Visto l'articolo 16 del regolamento di pesca marittima, approvato con regio decreto 13 novembre 1882, n. 1090, e il regio decreto 30 novembre 1884, n. 2783;

Visto l'avviso degli enti locali, in conformità dell'articolo 2 della legge su citata;

Udito il parere della Commissione consultiva della pesca nella sessione del dicembre 1904;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

È vietata per due anni, dal 1° maggio al 30 settembre, la pesca con reti, od altri apparecchi, a strascico tirati da galleggianti a vela (*paranze*) nelle acque territoriali dei compartimenti marittimi di

Porto Maurizio, Savona, Genova, Spezia, Livorno, Civitavecchia, Gaeta, Napoli, Castellammare di Stabia, Pizzo, e del golfo di Alghero e di quello dell'Asinara (compartimento marittimo di La Maddalena), e del seno di Mazzara da Capo Feto a Capo Granitola, e del seno delle Tre Fontane ad *est* di Capo Granitola (compartimento marittimo di Trapani).

In queste acque il divieto previsto dalla prima parte dell'articolo 16 del regolamento di pesca marittima 13 novembre 1882, n. 1090, modificato dal decreto reale 30 novembre 1884, n. 2783), ha principio dal primo giorno di ottobre.

Sentita la Commissione compartimentale di pesca, e constatato il consenso della maggioranza dei pescatori, il Ministero di agricoltura ha facoltà di limitare per il tempo e per il luogo il divieto stabilito nella prima parte del presente articolo.

ART. 2.

Ai trasgressori di questo decreto saranno inflitte le pene sancite negli articoli 90 e 96 del regolamento di pesca marittima 13 novembre 1882, n. 1090.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 22 settembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

FORTIS — RAVA.

9.

DIVIETO, per due anni, della *pesca con reti a strascico tirate da terra*, ecc. nei circondari marittimi di *Catania* e di *Augusta* (Decreto ministeriale del 25 aprile 1905, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1905).

IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'articolo 16, penultimo capoverso, del regolamento di pesca marittima approvato con regio decreto del 13 novembre 1882, n. 1090;

Viste le istanze di pescatori locali;

Visti i pareri della Commissione compartimentale di pesca in Catania, della Deputazione provinciale di Catania e di Siracusa e delle Camere di commercio di Catania e di Siracusa;

Visto il parere della Commissione consultiva della pesca nella sessione del dicembre 1904;

Sulla proposta del Direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

ART. 1.

Nei circondari marittimi di Catania e di Augusta (compartimento marittimo di Catania) per il periodo di due anni dal 1° marzo al 30 settembre, è vietata la pesca con reti a strascico tirate a mano da terra o da piccoli galleggianti isolati ed a remi (compresa la rete « tartannone »), se la maglia dei menzionati apparecchi pescarecci, tesa all'asciutto, misuri di lato tra nodo e nodo meno di un centimetro.

ART. 2.

Ai trasgressori di questo divieto saranno inflitte le pene sancite negli articoli 90 e 95 del regolamento di pesca marittima 13 novembre 1882, n. 1090.

ART. 3.

Il presente decreto andrà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Questo decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 25 aprile 1905.

Il Ministro: RAVA.

10.

DIVIETO, per due anni, della *pesca con reti a strascico tirate da terra*, ecc. nel golfo di *Portolongone* (Elba) (Decreto ministeriale 26 aprile 1905, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1905).

IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Visto l'articolo 16, 2° capoverso, del regolamento di pesca marittima 13 novembre 1882, n. 1090;

Sentita la Commissione consultiva della pesca nella sessione del dicembre 1904; sentita la Commissione compartimentale di pesca in Portoferraio;

Decreta:

ART. 1.

Per la durata di due anni è proibita la pesca con reti a strascico tirate a mano da terra o da piccoli galleggianti isolati ed a remi nel golfo di Portolongone al di dentro della congiungente Punta Liscoli-Punta Monaco.

ART. 2.

Ai trasgressori del divieto anzidetto saranno inflitte le pene sancite dagli articoli 90 e 96 del regolamento sulla pesca marittima 13 novembre 1882, n. 1090.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, il 26 aprile 1905.

Il Ministro: RAVA.

11.

DIVIETO della pesca e del commercio dei *gamberi* (Regio decreto del 7 dicembre 1905, n. 585, che modifica l'articolo 16 del regolamento di pesca fluviale e lacuale 15 maggio 1884, n. 2449).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 2 della legge sulla pesca 4 marzo 1877, numero 3706;

Visto l'articolo 16 del regolamento di pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 15 maggio 1884, n. 2449;

Visto l'avviso degli enti locali, in conformità dell'articolo 2 della legge su citata;

Udito il parere della Commissione consultiva per la pesca nelle sessioni del 1898 e del 1903;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 16 del regolamento di pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 15 maggio 1884, n. 2449, è sostituito il seguente:

« **Articolo 16.** Sono vietati la pesca e il commercio dei *gamberi* « dal 1° aprile al 30 giugno.

« Sono vietati in ogni tempo la pesca e il commercio dei gam-
« beri, i quali non abbiano raggiunto la lunghezza di sei centimetri
« dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda) ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORNIS -- RAVA.

12.

DIVIETO della pesca delle *trote* nel *lago Maggiore* e nel *lago di Lugano* (Regio decreto del 30 novembre 1905, n. 569, che dà piena ed intera esecuzione all'accordo fra l'Italia e la Svizzera, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1905).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo V dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo fra l'Italia e la Svizzera, risultante dallo scambio di note in data 30 ottobre e 10 novembre 1905, che sposta il periodo di divieto della pesca delle trote nelle acque comuni dei due Stati, fissato nella Convenzione italo-svizzera per la pesca dell'8 novembre 1882.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS — TITTONI — RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il Ministero degli affari esteri alla Legazione Svizzera.

(Note verbale).

Le Gouvernement du Roi, attendant que la nouvelle convention pour la pêche dans les eaux communes des deux Etats fût conclue, avait proposé au Conseil fédéral de transporter au 15 septembre de chaque année la date de clôture de la pêche des truites, qui serait défendue, ainsi du 15 septembre au 15 décembre au lieu du 15 octobre au 15 janvier.

Par sa note verbale en date du 10 novembre de l'année dernière la Légation helvétique faisait connaître que le Gouvernement fédéral ne croyait pas adhérer à cette proposition.

Si les renseignements fournis par les intéressés au Gouvernement du Roi sont exacts, le Conseil fédéral n'aurait plus, aujourd'hui, les mêmes motifs de s'opposer à stipuler dès à présent un accord spécial sur ce point. Le Ministère royal des affaires étrangères a l'honneur de prier par conséquent la Légation suisse de vouloir bien soumettre une seconde fois au Gouvernement fédéral la proposition dont il s'agit, qui est conforme, du reste, aux dispositions du projet de convention sur la pêche formulé par le Haut Conseil.

Cet accord, que le Gouvernement du Roi aimerait conclure incessamment, pourrait résulter tout simplement d'un échange de notes entre la Légation helvétique et le Ministère royal des affaires étrangères. La disposition dont il s'agit serait insérée plus tard dans la convention pour la pêche, au sujet de la quelle le Gouvernement royal a formulé, dès le mois de mars dernier, ses contre-propositions dont l'accueil par le Gouvernement fédéral ne lui a pas encore été communiqué.

Rome, 30 octobre 1905.

Signé: TITTONI.

La Legazione Svizzera in Roma a S. E. il Ministro degli affari esteri.

Rome, 10 novembre 1905.

Je me suis empressé de communiquer au Gouvernement de la Confédération la note verbale, que Votre Excellence a bien voulu me faire parvenir en date du 30 octobre dernier.

V. E. y proposait que, bien que la convention du 8 novembre 1882 réglant la pêche dans les eaux frontalières restât encore en vigueur, un arrangement transportât du 15 septembre au 15 décembre la période de prohibition de la pêche des truites, qui s'étend actuellement du 15 octobre au 15 janvier. Vous ajoutiez que cette disposition serait insérée, plus tard, dans la nouvelle convention pour la pêche, qui se négocie en ce moment. Vous proposiez enfin que l'arrangement en cause entrât en vigueur par un échange de notes.

J'ai l'honneur d'informer V. E. que le Gouvernement fédéral est d'accord avec cette proposition, à la condition bien entendu que cette disposition ne s'appliquera qu'aux lacs Majeur et de Lugano et non aux ruisseaux et rivières.

En accord avec la proposition de V. E. l'arrangement entrera donc en vigueur à partir de la date de la présente note, de sorte que la pêche à la truite sera ouverte cette année dès le 15 décembre.

Veillez, etc.

Signé: J. B. PLODA.

13.

NORME per il regime sanitario e per la *pesca*, sotto il riguardo igienico, nella *laguna di Lesina* (Decreto 2 marzo 1905 del Ministro dell'interno).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il decreto del Ministro dell'interno in data 24 marzo 1873, riguardante il regime sanitario della laguna di Lesina, nonchè l'altro decreto del Ministro stesso in data 23 ottobre 1882;

Ritenuto che nè l'uno, nè l'altro di questi decreti sono valsi a raggiungere lo scopo che si proponevano per la tutela della sanità pubblica compromessa dall'inferire della infezione malarica: onde sono a tale scopo necessarie nuove discipline, all'emanazione delle quali è apparso indispensabile premettere un completo riesame e studio delle condizioni igienico-sanitarie della laguna di Lesina, e delle questioni relative e connesse: studio e riesame che vennero affidati ad apposita Commissione nominata con decreto ministeriale 6 agosto 1902;

Vedute le due relazioni che, in seguito a studi sopra luogo ed intesi gli utenti della pesca e il Municipio di Lesina, la Commissione ha presentato: la prima in data 16 gennaio 1904, la seconda in data 25 giugno 1904;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

In virtù delle facoltà conferitegli dalla legge 22 dicembre 1888, n. 5849;

Decreta:

ART. 1.

Nella laguna di Lesina dovranno essere tenuti in condizioni di costante funzionamento i tre emissari Schiapparo, Sant'Andrea e Acquarotta.

A tale scopo questi emissari dovranno in ogni tempo dell'anno essere mantenuti, sia con mezzi manuali, sia con l'aiuto di drache, costantemente sgombri dagli interrimenti e dagli insabbiamenti in tutta la loro normale sezione, e per tutta la loro lunghezza dall'incile alle foci e nelle foci stesse affondati a m. 1. 50 sotto il livello medio marino.

ART. 2.

Ferma restando la prescrizione, di cui all'articolo 1°, è data facoltà, per gli scopi di pesca, di elevare il livello della laguna di metri 0. 10 al massimo sul livello medio marino durante il mese di ottobre, e di metri 0. 30 al massimo, pure sul livello medio marino, durante i quattro mesi dal 1° novembre a tutto il febbraio successivo. A tale scopo i tre emissari dovranno essere muniti di manufatti a ponti-tura, da collocarsi al loro incile, sotto condizione:

a) che i tre ponti-tura debbano avere insieme una somma di luci di larghezza complessiva di metri 52. 65;

b) che le luci dei ponti-tura debbano essere così distribuite: sei alla foce Schiapparo; sei alla foce Sant'Andrea; tre alla foce Acquarotta;

c) che ogni luce di ponte-tura debba avere una larghezza di metri 3. 512;

d) che la soglia di tutte quante le luci dei ponti-tura debba essere a metri 1. 30 sotto il livello medio marino;

e) che i ponti-tura siano forniti di portelloni, i cui lati superiori, allorchè i portelloni stessi siano abbassati fino al fondo, non debbano superare l'altezza di m. 0. 30 sopra il livello marino.

ART. 3.

La misura del dislivello della laguna, autorizzato col precedente articolo 2, sarà rilevata dalla media delle indicazioni di due idrometri collocati all'estremità della laguna: l'uno presso alla foce Schiapparo, l'altro in vicinanza di Lesina, ciascuno dei quali abbia lo zero al livello medio marino.

ART. 4.

Il dislivello, autorizzato coll'articolo 2, potrà essere ottenuto mediante lo sbarramento completo di tutte le luci dei ponti-tura

nell'articolo stesso menzionati. Tutte le luci, ogni qualvolta e per qualsiasi motivo siasi superato il dislivello massimo consentito di centimetri 10 nel mese di ottobre, e di 30 centimetri nei quattro mesi dal 1° novembre a tutto febbraio successivo, dovranno essere immediatamente ed interamente riaperte e tali rimanere fino alla riduzione al limite massimo anzidetto.

ART. 5.

Le luci dei ponti-tura di tutti e tre gli emissari anzidetti dovranno sempre tenersi tutte costantemente, e intieramente aperte, e le acque della laguna in costante e perfetta comunicazione con quelle del mare, durante i sette mesi dal 1° marzo a tutto settembre di ogni anno.

ART. 6.

Nulla osta, nei riguardi igienici, a che vengano, a scopo di pesca, adoperati nella laguna di Lesina i così detti *acconci* o *cannizzi*, come pure le reti metalliche di qualsiasi maglia; acconci e reti da potersi applicare cumulativamente o disgiuntamente in qualunque tempo e luogo, nella laguna e anche nell'emissario Sant'Andrea, sotto condizione, però, che il dislivello totale prodotto pel transito dell'acqua della laguna, sia attraverso agli acconci, sia attraverso le reti metalliche, sia attraverso agli uni ed alle altre, se insieme usati, non debba essere, in dipendenza da qualsiasi motivo o causa, maggiore di due centimetri da monte a valle.

ART. 7.

È vietata, nei riguardi igienici, la pesca nella laguna mediante reti a strascico.

ART. 8.

La manutenzione dei tre emissari della laguna ai termini dell'articolo 1, e la costruzione delle opere di cui all'articolo 2, dovranno essere effettuate a cura e spesa degli utenti della pesca della laguna, senza pregiudizio degli eventuali loro diritti di rivalsa da farsi valere nella sede competente contro chi e come per diritto. L'esecuzione dovrà farsi in base ai progetti tecnici compilati dai detti utenti del lago ed approvati dall'ufficio del Genio

civile di Foggia e dal Ministero dell'interno; e dovrà essere ultimata nel termine di anni 2, sotto comminatoria, in caso d'inadempiamento, e salvo ogni ulteriore provvedimento che la competente autorità abbia ad emettere, dell'esecuzione d'ufficio nei modi di legge per tutte le opere necessarie all'attuazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, a tutte spese degli obbligati, e senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero i medesimi incorsi.

ART. 9.

La collocazione e manutenzione degli idrometri, di cui all'articolo 3, verrà fatta dall'ufficio del Genio civile di Foggia.

ART. 10.

Alla manovra dei portelloni dei ponti-tura, di cui agli articoli 2 e 4, allo scopo di ottenere che non sia mai passato il dislivello massimo consentito, nei mesi a ciò destinati; alla esecuzione della costante apertura dei portelloni stessi, negli altri mesi, ed allo adempimento di quanto è prescritto dall'articolo 6, sarà provveduto a cura e responsabilità degli utenti della pesca sotto la vigilanza ed il controllo di apposito custode o delegato governativo, che risiederà presso una dell' foci della laguna. Gli utenti saranno obbligati a dare conveniente alloggio al custode o delegato anzidetto ed a lasciargli libero il transito in ogni momento per la laguna e per il bosco Isola, a fine d'invigilare la manovra dei portelloni e i movimenti delle acque della laguna.

Potrà essere destinato, sia temporaneamente, sia permanentemente, anche più di un custode o delegato governativo, quando ciò appaia necessario per la completa attuazione della vigilanza e controllo di cui al precedente comma.

I custodi o delegati governativi saranno alla immediata dipendenza del Prefetto di Foggia, e le loro funzioni, diritti e doveri saranno disciplinati con apposito regolamento.

ART. 11.

I tre ponti-tura, di cui all'articolo 2, dovranno essere congiunti da apposita rete telefonica. Del pari dovrà essere stabilito e mantenuto in perfetto stato di funzionamento apposito impianto di segnalazione elettrica automatica collegante i due idrometri, di cui all'articolo 2, coi ponti-tura anzidetti.

Art. 12.

Le spese richieste per l'attuazione degli articoli 9, 10 e 11 saranno a carico degli utenti della pesca della laguna, sotto comminatoria, in caso d'inadempimento, dell'esecuzione d'ufficio e delle sanzioni penali incorse, e senza pregiudizio degli eventuali diritti di rivalsa da farsi valere nella sede competente contro chi e come di diritto.

Art. 13.

Sono abrogati i decreti ministeriali del 24 marzo 1873 e del 23 ottobre 1882.

Art. 14.

Il signor Prefetto di Foggia provvederà all'esecuzione del presente decreto.

Roma, li 2 marzo 1905.

Il Ministro: GIOLITTI.

14.

NOMINA di 8 membri della *Commissione consultiva della pesca* per il 1905 e il 1906 (Decreto reale del 31 agosto 1905, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1905).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visti i regi decreti 21 aprile 1904, n. 206, e 23 ottobre 1880, n. 5696, sulla istituzione della Commissione consultiva della pesca;

Visti i regi decreti 3 luglio 1904 ed 8 dicembre 1904, che prevedono alla nomina dei componenti la Commissione consultiva della pesca;

Ritenuto che, per estrazione a sorte, sono scaduti dall'ufficio di membri della detta Commissione i signori: prof. Enrico H. Giglioli, prof. Pietro Pavesi, ing. Giuseppe Besana, ing. Giustiniano Bullo, avv. Pietro Calapai, prof. Mario Cermenati, on. Carlo Rizzetti, dott. Salvatore Lo Bianco, e che quindi devesi procedere alla nomina di 8 membri del consesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per il biennio 1905-906 sono nominati componenti la Commissione consultiva della pesca, i signori:

Prof. comm. ENRICO H. GIGLIOLI,
Prof. comm. PIETRO PAVESI,
Ing. cav. conte GIUSTINIANO BULLO.

AVV. COMM. PIETRO CALAPAI,
Prof. MARIO CERMENATI,
On. deputato COMM. CARLO RIZZETTI,
Cav. GIUSEPPE BESANA,
Dott. cav. uff. SALVATORE LO BIANCO.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Caserta, addì 31 agosto 1905.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

15.

NOMINA del direttore della R. Stazione di piscicoltura di Brescia (Regio decreto 28 maggio 1905, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1905).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto del 7 agosto 1887, n. 4868, col quale fu istituita la regia Stazione di piscicoltura di Brescia;

Visto l'articolo 4 del decreto medesimo 7 agosto 1887, n. 4868, col quale è assegnato lo stipendio di lire 3500 al direttore di quella regia Stazione piscicola;

Visto il decreto ministeriale del 10 dicembre 1895, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1895, col quale il signor Giulio Bettoni fu nominato assistente presso quella regia Stazione piscicola;

Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 1899, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1899, col quale il detto signor Giulio Bettoni fu nominato direttore reggente della su menzionata regia Stazione di piscicoltura, in seguito a concorso;

Ritenuto che dal giudizio unanime dei componenti la Commissione, nominata il 7 marzo 1905 dal Ministero di agricoltura per valutare la idoneità del signor Giulio Bettoni alla carica di direttore effettivo della regia Stazione di piscicoltura di Brescia, questi è risultato idoneo a tale direzione, sia per la operosità tecnica di cui ha dato continua prova in favore del ravvivamento della pescosità delle acque dell'Italia settentrionale e in altre opere connesse all'acquicoltura ed agli interessi della pesca, sia anche per pubblicazioni d'indole tecnica in rapporto agli scopi di attività della detta regia Stazione;

Vista la legge del 26 maggio 1904, n. 205, approvante lo stato di previsione della spesa per il Ministero di agricoltura, industria e commercio, legge che stanziava i fondi per il posto di direttore della regia Stazione di piscicoltura in Brescia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor GIULIO BETTONI è nominato direttore della regia Stazione di piscicoltura in Brescia, con l'annuo stipendio di lire 3500, a decorrere dal 1° giugno 1905, cessando dalle cariche di assistente e di direttore reggente.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

16.

VIGILANZA sulla pesca (Circolare del Ministro di agricoltura, del 1° dicembre 1905).

Mentre il Ministero si studia di diffondere la conoscenza della legislazione vigente sulla pesca con sue pubblicazioni, largamente distribuite, e con nuove disposizioni legislative e regolamentari tenta di promuovere l'incremento dell'industria pescareccia, sia di mare, sia di acqua dolce, e di corrispondere ai giusti voti dei pescatori, procurando anche con opportune semine di ravvivare la pescosità delle acque interne, non sono pochi coloro che, seguendo un momentaneo tornaconto, infrangono ogni buona norma ittologica contenuta in leggi e regolamenti, e distruggono i frutti della tutelare opera governativa. Non pensano essi che la ingordigia di oggi si espia domani, e che così attentano ai loro medesimi interessi, danneggiando con la pesca abusiva la conservazione e la propagazione delle specie di animali acquatici, alla cui esistenza è collegata la industria di tante persone.

Ma, se la spensieratezza dei pescatori può destare minore meraviglia, mentre si attende che un'istruzione più diffusa, una conveniente associazione e organizzazione, e premurosi uffici di disinteressati consiglieri elevino quel cetto a migliore concezione dei propri vantaggi, non si può negare che suscita apprensione il sapere che negletta è la vigilanza sull'esercizio della industria pescareccia e sul commercio del pesce, talora per un sentimento di pietà non bene applicato, e talora per trascuranza di un preciso dovere.

Fo quindi la più viva preghiera alla S. V., perchè alle Autorità, agli agenti della pubblica forza, ad enti locali ed a privati, zelanti delle sorti di un cetto così notevole come quello dei pescatori, siano fatti inviti, o impartiti ordini, o dati consigli, per raggiungere l'intento di una sicura e rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti sulla pesca.

A coloro che si signaleranno in questa vigilanza non mancherò di dare, secondo il caso, premi pecuniari, o attestati di benemerenzza.

Gradirò dalla cortesia della S. V. un cenno che mi assicuri dei provvedimenti adottati.

Roma, 1° dicembre 1905.

Il Ministro: RAVA.

PUBBLICAZIONI SULLA PESCA

A CURA DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

1. **Targioni-Tozzetti Ad.** — La pesca in Italia (Annali del Ministero di agricoltura, industria e commercio; 1871, 1872, 1874; tomi 5).
2. Atti della Commissione reale per la formazione dei regolamenti di pesca (Annali dell'industria e del commercio, 1879; n. 3).
3. **Pavesi Pietro.** — Relazione e proposte intorno ad una convenzione fra l'Italia e la Svizzera sulla pesca nelle acque comuni ai due Stati (Annali dell'industria e commercio, 1880; n. 22).
4. Legislazione sulla pesca (Annali dell'industria e commercio, 1880, n. 25).
5. **Issel Arturo.** — Esposizione internazionale di pesca di Berlino 1880. I molluschi commestibili, le applicazioni delle conchiglie, le perle e i coralli. Relazione (Annali dell'industria e commercio, 1880, n. 28).
6. **Giglioli Hillyer Enrico.** — Esposizione internazionale di Berlino 1880. Sulla parte scientifica, riguardante gli animali vertebrati nell'anzidetta Esposizione (Annali dell'industria e commercio, 1880, n. 29).
7. **Targioni-Tozzetti Ad.** — La pesca nei mari d'Italia e la pesca all'estero esercitata da italiani (Introduzione al *Catologo* della Sezione italiana all'Esposizione di pesca di Berlino, 1880). Firenze, stamperia Reale. 1880.
8. Atti della Commissione consultiva per la pesca, 1881 (Annali dell'industria e commercio, 1881, n. 31).
9. **Targioni-Tozzetti Ad.** — Mostra internazionale della pesca tenuta a Berlino nel 1880 (Annali dell'industria e commercio, 1881, n. 33).
10. Atti della Commissione consultiva per la pesca; sessione 1882 (Annali dell'industria e commercio, 1882).
11. **Canestrini Giovanni.** — Relazione al Ministro d'agricoltura, industria e commercio sulle ricerche fatte nel mare di Sciacca intorno ai banchi corallini (Annali dell'industria e commercio, 1882).
12. **Pavesi Pietro.** — Esposizione internazionale di pesca di Berlino 1880. Pesca fluviale e lacuale. Piscicoltura. Relazione (Annali dell'industria e commercio, 1882). *Esaurito.*
13. Regolamento per la pesca marittima, approvato con regio decreto del 13 novembre 1882, e relazione ministeriale (Annali dell'industria e commercio, 1882). *Esaurito.*
14. **Parona Corrado.** — Il corallo in Sardegna (Annali dell'industria e commercio, 1882).
15. **Canestrini Giovanni e Riccardo.** — Il corallo. Monografia (Annali dell'industria e commercio, 1882).
16. Atti della Commissione consultiva per la pesca, sessione 1884 (Annali di agricoltura, n. 76).
17. **Eugenio Bettoni e Decio Vinciguerra.** — Sugli stabilimenti di piscicoltura visitati all'estero dal novembre 1884 all'aprile 1885 (Annali di agricoltura, n. 102).
18. Atti della Commissione consultiva per la pesca, sessione 1886 (Annali di agricoltura, n. 111).
19. Atti della Commissione consultiva per la pesca, sessione 1887 (Annali di agricoltura, n. 123).
20. Notizie sulla pesca marittima in Italia (Annali di agricoltura, n. 129).
21. Legislazione sulla pesca, 1887 (Annali di agricoltura, n. 130). *Esaurito.*
22. Atti della Commissione consultiva per la pesca, sessione ottobre 1888 (Annali di agricoltura, n. 156).

23. Atti della Commissione reale per le lombare; Relaz. della Commissione; Relaz. del prof. **Pietro Pavesi**; Relaz. dell'on. **F. Pata-Serra** (Roma, 1889). *Esaurito*.
24. La pesca sulle spiagge atlantiche del Sahara. Relazione del dott. **Enrico Stassano**, con note intorno alle specie raccolte, del dott. **Decio Vinciguerra** (Annali di agricoltura, n. 172).
25. Notizie sulla pesca fluviale e lacuale (Annali di agricoltura, n. 184).
26. Atti della Commissione consultiva per la pesca, sessione del luglio 1891 (Annali di agricoltura, n. 188).
27. Atti della Commissione consultiva per la pesca, sessione aprile 1893 (Annali di agricoltura, n. 196).
28. Atti della Commissione consultiva per la pesca, sessione giugno 1895 (Annali di agricoltura, n. 207).
29. Atti della Commissione consultiva per la pesca, sessione del 1896 (Annali di agricoltura, n. 216).
30. Atti della Commissione consultiva per la pesca, sessione 1898 (Annali di agricoltura, n. 219).
31. Atti della Commissione consultiva per la pesca, sessione dicembre 1899 (Annali di agricoltura, n. 228).
32. Atti della Commissione consultiva per la pesca, sessione giugno 1901 (Annali di agricoltura, n. 229).
33. Lavori eseguiti nella R. Stazione di piscicoltura di Roma (Annali di agricoltura, n. 233 bis).
34. Atti della Commissione consultiva per la pesca, sessione aprile-maggio 1903 (Annali di agricoltura, n. 234).
35. Legislazione vigente sulla pesca al 1° gennaio 1905 (Annali di agricoltura, n. 234 bis).
36. L'azione del Ministero in favore della pesca e della piscicoltura nel 1904 (Annali di agricoltura, n. 235).
37. Atti della Commissione consultiva per la pesca, sessione dicembre 1904 (Annali di agricoltura, n. 239).
38. L'azione del Ministero in favore della pesca e dell'acquicoltura nel 1905 (Annali di agricoltura, n. 240).
39. Atti della Commissione consultiva della pesca, sessione dicembre 1905 (*in corso di stampa*).
40. Legislazione del 1905 sulla pesca (APPENDICE).

Anche nel BOLLETTINO DI NOTIZIE AGRARIE leggonsi alcune pubblicazioni sulla pesca: fra esse le seguenti: F. Raffaele, *Osservazioni sulle uova di fondo di pesci ossei del golfo di Napoli* (1898, fasc. 8); D. Vinciguerra, *Esposizione internazionale di pesca tenuta in Bergen nel 1898* (1899, fasc. 21), *Congressi di pesca in Bergen e Dieppe* (1900, fasc. 15), *Pesca d'acqua dolce e di mare in Sicilia* (1896, fasc. 29), *Stabilimento di ittiocultura in Peana* (1896, fasc. 39); D. Carazzi, *Ricerche sul Plancton del lago Fusaro in rapporto con la ostricoltura* (1900, fasc. 30). — Consultisi anche il BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. — Per guida degli agenti pubblici il Ministero ha anche pubblicato le "Istruzioni per la vigilanza sulla pesca", (1902).

Il presente volume si vende
in Roma, Bologna, Milano e Napoli presso la Ditta FRATELLI TREVES
al prezzo di Lire **0.60**.

BIBLIOTECA STORICA



INV. 56088